Civile Ord. Sez. 5 Num. 27369 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 20/10/2026

Oggetto: Irpef, Iva, Irap – contraddittorio endoprocedimentale – imputazione temporale delle perdite su crediti

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25838/2025 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

LUPPINO Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rijli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 1763/5/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 23/6/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 ottobre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – Caterina Luppino impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato nei suoi confronti, in relazione all'anno d'imposta 2013, maggiori imponibili ai fini Irpef, Iva e Irap, chiedendo il pagamento dei conseguenti maggiori tributi dovuti e applicando le relative sanzioni di legge.

2. – Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, investita dell'appello della contribuente, accolse parzialmente il gravame, evidenziando che: - l'accertamento impugnato andava annullato quanto al recupero dell'Iva, non avendo l'Ufficio attivato il contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio rispetto ai tributi armonizzati; - gli elementi positivi di reddito di cui era stata imputata alla contribuente la mancata contabilizzazione andavano rideterminati in una misura inferiore rispetto a quella indicata dall'Agenzia fiscale; - sul versante degli elementi reddituali negativi andava riconosciuta, ai fini della relativa deduzione, una perdita di euro 90.000,00, pari all'importo di un credito che la contribuente non aveva potuto realizzare a causa dell'intervenuto fallimento della società debitrice.

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Caterina Luppino ha resistito con controricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha annullato l'avviso di accertamento in relazione al recupero dell'Iva sull'erroneo presupposto che fosse stato violato l'obbligo del contraddittorio preventivo con la contribuente, quando invece l'avviso di accertamento era stato correttamente notificato a quest'ultima dopo il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, ed era stato seguito da un tentativo di adesione su istanza di parte del 30 aprile 2018.

2. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.

2.1. – Va premesso che, come è incontroverso tra le parti, l'avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza anche tramite accesso ai locali commerciali della contribuente e conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione in data 14 dicembre 2017, regolarmente consegnato alla verificata.

Questa Corte ha più volte precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, opera una valutazione *ex ante* in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso *ante tempus* – cioè anteriormente al termine di sessanta giorni decorrente dalla data di rilascio del processo verbale di constatazione – anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concreta valutazione *ex post* sul rispetto del contraddittorio (Cass., n. 701/2019; Cass. n. 34272/2022; Cass. n. 13851/2025).

Venendo nella specie in rilievo un avviso di accertamento emesso, anche in materia di tributi armonizzati, a seguito di accesso, il perimetro di indagine si concentrava unicamente sull'avvenuta emissione – o meno – dell'avviso di accertamento *ante tempus*, senza peraltro che occorresse che la contribuente fornisse la prova di resistenza e senza che, d'altra parte, potesse avere rilievo l'istanza di accertamento con adesione poi presentata dalla medesima, trattandosi di evento successivo all'emissione dell'avviso e, come tale, inidoneo a soddisfare le esigenze del contraddittorio preventivo (in questi termini Cass. n. 23729/2022).

2.2. – La sentenza impugnata – dopo aver richiamato, peraltro in modo confuso, i noti principi che distinguono, ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, tra tributi armonizzati (per i quali sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo) e tributi non armonizzati (per i quali tale obbligo generalizzato non sussiste), nonché quegli ulteriori principi in base ai quali, in ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente, la legge opera una valutazione *ex ante* in merito alla necessità del contraddittorio, escludendo che l'avviso di accertamento possa essere validamente emesso prima del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione – è pervenuta alla decisione di annullare la ripresa dell'Iva per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, pur senza compiere alcun accertamento sull'osservanza o meno del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, cit., accertamento che era invece necessario e in cui si sarebbe dovuta esaurire la verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Nel sostenere la propria decisione sul punto la Corte regionale ha inoltre fatto riferimento alla cd. prova di resistenza – che ha implicitamente ritenuto superata dalla contribuente in ragione della parziale fondatezza delle sue doglianze in merito alla ricostruzione dei componenti positivi e negativi del reddito – la quale, però, alla luce di quanto sopra precisato, non poteva avere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alcuna influenza ai fini della valutazione della censura di violazione del contraddittorio preventivo. Tale censura andrà allora riesaminata, sulla scorta dei principi qui chiariti, nella fase di rinvio.

3. – L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto superata da parte della contribuente la prova di resistenza.

4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 101, comma 5, e 109 d.P.R. n. 917 del 1986 poiché la sentenza impugnata, nel riconoscere, ai fini della relativa deducibilità, una perdita di euro 90.000,00 derivante dalla mancata possibilità di realizzare un credito della contribuente in conseguenza del fallimento della debitrice, intervenuto nel 2010, non ha tenuto conto della corretta imputazione temporale della perdita sul credito, con conseguente violazione del principio di competenza. Più precisamente, la ricorrente, muovendo dall'assunto che i componenti negativi di reddito concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano le condizioni di certezza e determinabilità del loro ammontare, rimprovera alla Corte regionale di non aver rilevato che la contribuente non aveva dato prova della sussistenza dei presupposti per la deduzione della perdita nell'anno 2013.

5. – Il motivo, che pone la questione dell'individuazione del periodo di competenza fiscale delle perdite su crediti, è fondato.

Va data continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, T.u.i.r. — da interpretare alla luce del successivo comma 5-*bis,* introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 — e del comma 3 dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (così Cass. n. 15218/2021, alle cui articolate argomentazioni si rimanda; v. anche Cass. n. 13712/2022).

Orbene, nel caso in esame la Corte regionale, che ha reputato legittima la deduzione delle perdite su crediti in un esercizio (2013) posteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento della debitrice (2010), non ha fatto corretta applicazione della *regula iuris* sopra enunciata. Infatti, il Giudice d'appello non ha verificato, da un lato, in quale periodo d'imposta era stata iscritta a bilancio la perdita su crediti e, dall'altro, in quale periodo d'imposta, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, la contribuente avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio.

6. – In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo e al terzo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale